



CAMERA DI COMMERCIO
SASSARI

DETERMINAZIONE DEL CONSERVATORE

OGGETTO: RIFIUTO ISTANZE REGISTRO IMPRESE NON REGOLARIZZATE

IL CONSERVATORE

VISTE le istanze e le denunce di cui all'allegato elenco, presentate da organismi societari e imprenditori individuali, la cui istruttoria ha evidenziato irregolarità o imperfezioni che ne impediscono l'accoglimento (es. carenze nella documentazione allegata e/o nella compilazione della modulistica e/o nella sottoscrizione e legittimazione del soggetto richiedente, etc.) per le motivazioni riportate nel diario messaggi;

CONSIDERATO che l'ufficio ha provveduto a richiedere per iscritto, tramite il diario messaggi, le necessarie integrazioni, con l'avvertenza che in caso di mancato riscontro nel congruo termine assegnato, sarebbe stato emesso provvedimento di rifiuto;

VALUTATO pertanto che ogni utilizzatore dei servizi Telemaco può sempre consultare i messaggi trasmessi dall'Ufficio relativamente alle pratiche inviate e il cui procedimento sia stato conseguentemente 'sospeso' per irregolarità o incompletezze di varia natura;

ACCERTATO che è ormai trascorso tempo senza che gli interessati abbiano provveduto a regolarizzare ed a perfezionare le istanze prodotte, trasmettendo la documentazione richiesta dall'Ufficio Registro Imprese; CONSIDERATO peraltro che gli inviti alla regolarizzazione costituiscono legittima espressione del preavviso di diniego di cui all'art. 10 bis della L. 241/1990;

VALUTATA la necessità di concludere tali procedimenti, al momento non regolarizzati nonostante l'ampio termine di regolarizzazione concesso dall'Ufficio;

RITENUTO che le predette istanze e denunce, per le quali, tra l'altro, gli interessati hanno mostrato, nei fatti, di non aver alcun interesse giuridicamente qualificato, devono essere rifiutate con provvedimento da comunicarsi entro 8 giorni al richiedente con lettera raccomandata (art. 11 comma 12 DPR 581/1990);

TENUTO CONTO che, ai fini dell'avvio del procedimento, l'art. 8 della legge 241/1990 sancisce: "Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima";

VALUTATO che l'obiettivo di far conoscere l'avvio del procedimento possa essere conseguito con modalità agevoli e meno dispendiose, in conformità ai principi di efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, attraverso la pubblicazione sull'albo informatico della Camera di Commercio di Sassari;

CONSIDERATO, altresì, che ciascuna impresa iscritta nel registro imprese è tenuta all'obbligo di dotarsi e comunicare all'Ufficio Registro Imprese il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e preso atto che, ai sensi dell'art. 5 bis del D.Lgs. 07.03.2005, n. 82, recante "Codice dell'amministrazione digitale", le comunicazioni, le istanze, le dichiarazioni e lo scambio di informazioni e documenti tra le imprese e le amministrazioni pubbliche devono avvenire esclusivamente utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione e che con le medesime modalità le amministrazioni pubbliche adottano e comunicano atti e provvedimenti amministrativi nei confronti delle imprese;

RITENUTO attribuire al presente provvedimento clausola di immediata efficacia ritenendo prevalente il principio della trasparenza degli archivi;

CONSIDERATO che si rende necessario autorizzare l'Ufficio a respingere il protocollo di registrazione assegnato a ciascuna istanza rifiutata contenuta nell'elenco allegato;

PRESO atto che tale elenco comprende gli adempimenti pubblicitari relativi al Registro delle Imprese;

VALUTATO che la conclusione dei procedimenti, viste le premesse, possa intervenire mediante un provvedimento di rifiuto plurimo, riferito alle domande/denunce i cui estremi sono riportati nell'elenco allegato;

TUTTO ciò premesso,

DISPONE

- il rifiuto delle istanze presentate al Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 2189 c.c. e ai sensi del DPR 581/1995, in quanto carenti nella documentazione presentata e/o compilate in maniera incompleta, nonché per tutte le motivazioni riportate nei relativi diari delle posizioni dettagliate nell'elenco allegato al presente provvedimento, per formarne parte integrante e sostanziale;
- che il personale dell'Ufficio ponga in essere le misure operative per l'esecuzione del presente provvedimento incluse le relative registrazioni informatiche;
- che la notificazione del presente provvedimento avvenga mediante pubblicazione all'Albo Camerale online della Camera di Commercio di Sassari, qualora l'impresa non sia munita di un indirizzo di posta elettronica certificata.

IL CONSERVATORE

Dr.ssa Franca Tiloca

Contro il presente atto: per le pratiche Registro Imprese è ammesso ricorso al Giudice del Registro delle Imprese Volontaria Giurisdizione presso il Tribunale di Sassari, ai sensi degli artt. 2189 comma 3 c.c., e dell'art. 11 commi 11 e 12 del DPR 581/1995. Per gli agenti e rappresentanti di commercio è ammesso ricorso gerarchico al Ministero delle imprese e del made in Italy.

N. REA IMPRESA	N. PROTOCOLLO
218735	31855/2023
218736	31864/2023
219199	40517/2023
218525	27035/2023
219337	43784/2023
218471	26276/2023



219415	45877/2023
221684	28494/2024
218103	19615/2023
217347	9380/2023
219815	1077/2024
220676	12208/2024
216750	2043/2023
222362	42696/2024
217233	7970/2023
218207	21728/2023